

REGOLAMENTO (CEE) N. 707/90 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1990

che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2848/89.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2848/89 della Commissione⁽³⁾ fissa taluni prezzi di vendita delle carni bovine prese in consegna dagli organismi d'intervento prima del 1° giugno 1989; che la situazione di queste scorte è tale che si ravvisa l'opportunità di sostituire questa data con quella del 1° febbraio 1990;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del « 1° giugno 1989 » che figura all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2848/89 è sostituita dalla data del « 1° febbraio 1990 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 274 del 23. 9. 1989, pag. 9.